

Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n. 21230

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) hanno proposto ricorso, basato su otto motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 9 ottobre 2012, di rigetto del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale capitolino con cui era stata rigettata la domanda, dalle stesse proposta, di risarcimento dei danni loro determinati dal decesso della nonna, (*omissis*), avvenuta a seguito di un sinistro stradale, allorché la (*omissis*) si trovava, quale trasportata, a bordo dell'auto Fiat Punto condotta da suo marito, (*omissis*), e assicurata dalla (*omissis*) S.p.a., ora (*omissis*) Assicurazioni S.p.a..

La predetta società assicuratrice ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

L'intimato (*omissis*) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., e degli artt. 2, 29, 31 e 32 Cost., sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3. Le ricorrenti censurano la sentenza della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto, in applicazione del principio di diritto affermato da Cass. 16/03/2012, n. 4253, e, quindi, successivamente all'introduzione sia del giudizio di primo grado sia di secondo grado, secondo cui il risarcimento da fatto illecito a soggetti estranei al ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza.

Sostengono le ricorrenti, richiamando al riguardo un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità (e, tra le altre, in particolare la sentenza di questa Corte del 15/07/2005, n. 15019) che la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, quali la perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale e che tale danno, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di un bene ledto e da tutelare (quello derivante del vincolo familiare), senza che un requisito in via esclusiva o condizionante a coabitazione, ne determini la sussistenza o meno, dovendosi considerare come il legame familiare tutelato a livello costituzionale non possa, legarsi necessariamente alla convivenza, quasi che in assenza di questa se ne possa negare il valore, e che anzi, proprio la sussistenza di frequentazione e di normali rapporti, anche in assenza di coabitazione, lascia intendere come sia rimasto intatto, e come si sia rafforzato nel tempo, il legame affettivo e parentale tra i prossimi congiunti. Assumono peraltro le ricorrenti che le tabelle applicate dai

vari Tribunali, tra cui quello di Roma, considerano la convivenza quale requisito per ottenere un punteggio maggiore• ai fini della quantificazione dei danni e non una condizione necessaria al ristoro•.

1.1. Il motivo Ã fondato.

La Corte di merito ha ritenuto infondato lâ?appello proposto in relazione al mancato risarcimento del danno iure proprio subito dalle nipoti della vittima per un duplice ordine di ragioni. Da una parte, richiamandosi al principio affermato da Cass. 4253/2012, ha evidenziato che, nella specie, le nipoti non erano conviventi con la vittima; dallâ?altra, ha pure condiviso il rilievo del primo giudice, secondo cui â?se Ã pur vero che la cerchia dei soggetti legittimati a rivendicare la qualifica di vittime secondarie non Ã limitabile in astratto e apriori, pur tuttavia occorre sottolineare come nella suddetta cerchia devono necessariamente rientrare esclusivamente quei soggetti che provino di aver subito un effettivo danno dalla perdita del proprio congiunto, dovendosi verificare in ciascun caso concreto se ricorrano i presupposti per il risarcimento, vale a dire lâ?effettivo verificarsi di un danno in capo ai suddetti soggetti•, che a tale riguardo â?gli elementi fattuali da prendere in considerazione sono gli stessi validi per le altre categorie di congiunti, vale a dire la effettivitÃ e la consistenza della relazione, la intensitÃ della stessa desunta dalle modalitÃ di frequentazione e da ogni altro significativo indice del rapporto e della incidenza della perdita•, e che, nel caso di specie, dalla documentazione, in atti non Ã emerso alcun elemento volto a far ritenere lâ?effettiva sussistenza di una frequentazione assidua con la defunta nonna, nÃ tanto meno che tra le stesse (attuali ricorrenti) e questâ?ultima esistesse una relazione nellâ?ambito del contesto familiare o, quanto meno un concreto valido e reale supporto morale, non convivendo, peraltro, le ricorrenti con il proprio congiunto•, ha affermato che le appellanti non hanno dimostrato di aver effettivamente subito un danno dalla perdita della nonna, sulla base degli elementi fattuali evidenziati dal Tribunale, e ha considerato inammissibili le prove costituenti di cui le appellanti avevano chiesto lâ?ammissione in grado di appello, perchÃ non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, specificando che nÃ nelle note conclusive antecedenti lâ?udienza di discussione nÃ in sede di udienza di discussione erano state riproposte le istanze istruttorie che il primo giudice non aveva ammesso con lâ?ordinanza in data 31 marzo 2010.

Per quanto attiene alla prima ratio decidendi cui si riferisce il motivo allâ?esame, osserva il Collegio che non puÃ essere condiviso lâ?orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimitÃ da ultimo ribadito con la sentenza richiamata dalla stessa decisione impugnata e secondo cui il fatto illecito, costituito dallâ?uccisione del congiunto, dÃ luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorchÃ colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto allâ?intangibilitÃ della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare; perchÃ, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) Ã

necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (Cass. 16 marzo 2012, n. 4253).

Se infatti innegabile che come pure si evince dalla sentenza del 2012 occorre conciliare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, tuttavia non ritiene il Collegio che il dato esterno ed oggettivo della convivenza possa, come invece affermato nella richiamata pronuncia, essere elemento idoneo a bilanciare le evidenziate contrapposte esigenze e che, quindi, nell'ambito del danno non patrimoniale per la morte di un congiunto, il rapporto nonni-nipoti debba essere ancorato alla convivenza per essere giuridicamente qualificato e rilevante, con esclusione nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Al riguardo va evidenziato che le sentenze n. 8827 e a 8828 del 31/05/2003 hanno ridefinito, rispetto alle opinioni tradizionali, presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale e la lettura, costituzionalmente orientata, data da dette sentenze all'art. 2059 c.c., è stata condivisa e fatta propria da Cass., sez. un., 11/1172008, n. 26972 che tale lettura ha pure espressamente completato nei termini specificati in quella pronuncia. In particolare nella sentenza del 2008 le Sezioni Unite di questa Corte, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, hanno esteso la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, hanno ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto (v. in particolare sentenze n. 8827 e n. 8828/2003). Le Sezioni Unite di questa Corte, con tutte le sentenze sopra richiamate, hanno precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

In tale contesto risulta non condivisibile limitare la "società naturale" della famiglia cui fa riferimento l'art. 29 della Costituzione all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", incentrata su coniuge, genitori e figli, e non può ritenersi dissentendo sul punto da Cass. n. 4253/14 che le disposizioni civilistiche che specificamente concernono i nonni non siano tali da poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti ma piuttosto individuino un rapporto mediato dai genitori-figli o di supplenza dei figli, evidenziandosi, a tale riguardo, che il nostro ordinamento non solo include i discendenti in linea retta tra i parenti (art. 75 c.c.) e riconosce tra nonni e nipoti uno stretto vincolo di parentela (v. art. 76 c.c., quanto al computo dei gradi) ma prevede nei confronti dei discendenti e viceversa una serie di diritti, doveri e facoltà il cui elenco non è il caso di riprodurre in questa sede, salvo a richiamare, per la sua emblematicità ai fini che qui interessano, l'art. 317 bis c.c., secondo cui gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, con la possibilità per i predetti di ricorrere al giudice nel caso in cui l'esercizio di tale diritto sia impedito da cui risulta l'inevitabile rilevanza anche giuridica, oltre che affettiva e morale, di tale rapporto.

Neppure risulta condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza n. 4253 del 2014 di questa Corte, alla quale si è espressamente richiamata la decisione impugnata e secondo cui, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di sé e di fuori della famiglia nucleare (nonni, nipoti, genero, nuora), è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico, in quanto non ritiene il Collegio che solo in caso di convivenza il rapporto assum(a) rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno, atteso che in tal modo si esclude a priori il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo, ben potendo ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà.

Pertanto, con sentenze successive alla n. 4253 del 16/03/2012, questa Corte ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del coniuge ancorché separato legalmente, purché si accerti che altrui fatto illecito abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara, pur essendo necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (Cass. 17/01/2013, n. 1025), e ha pure precisato che lo status di separato connettendosi alla sua non definitività e alla possibile ripresa della comunione familiare, oltre che, comunque, alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali

e materiali, e alla eventuale esistenza di figli " non in astratto incompatibile con la posizione di danneggiato secondario (Cass. 12/11/2013, n. 25415), cos" ponendo l'accento sulla lesione alla sfera affettiva familiare a prescindere dalla convivenza, in relazione a soggetto ormai di fatto in posizione eccentrica rispetto alla famiglia nucleare. Inoltre, va pure rimarcato che ancorare il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale alla convivenza tra il congiunto non ricompreso nella cd. famiglia nucleare e la vittima potrebbe essere fodero di un automatismo risarcitorio sicuramente da bandire.

Se dunque la convivenza non pu" assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimit" dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, la stessa costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondit" del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur.

Va da s" che ad evitare quanto gi" paventato da questa Corte (dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilit" di prove compiacenti) " sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entit" dei danni (v. Cass. 22/10/2013, n. 23917; Cass. 21/01/2011, n. 1410) e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice.

2. Con il secondo motivo si lamenta " violazione e/o falsa applicazione dell'art. 420 (e) c.p.c., sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3". Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili in appello le richieste istruttorie da loro formulate in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado n" nelle note conclusive antecedenti l'udienza di discussione n" in sede di udienza di discussione, istanze che il primo giudice non aveva ammesso con l'ordinanza in data 31 marzo 2010. Evidenziano le ricorrenti che trattasi di causa introdotta e trattata con il rito del lavoro, nel quale non " prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni ma un'udienza di discussione e che, pertanto, non sarebbe applicabile la (A giurisprudenza di legittimit" richiamata dalla Corte di merito a fondamento della sua statuizione sul punto e che comunque il Tribunale, con la gi" richiamata ordinanza, aveva disatteso le istanze istruttorie in parola sul rilievo che non fosse in contestazione l'an ma esclusivamente la quantificazione dei danni di cui era stato chiesto il risarcimento.

2.1. Il motivo, che avrebbe dovuto essere correttamente veicolato con l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, " comunque ammissibile (Cass., ord., 20/02/2014, n. 4036; Cass. 29708/2013, n. 19882) ed " pure fondato, dovendosi al riguardo ribadire il principio, gi" affermato da questa Corte, secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame, senza che possa attribuirsi significato di rinuncia o di acquiescenza al fatto di non aver ripetuto l'istanza di ammissione nelle conclusioni di primo grado, in quanto

non essendo previste, in detto rito, udienze di mero rinvio o di precisazione delle conclusioni, ogni udienza Ã destinata alla decisione e, pertanto, qualora le parti abbiano tempestivamente articolati mezzi di prova nei rispettivi atti introduttivi, il giudice non puÃ² desumere lâabbandono delle istanze istruttorie dalla mancanza di unâulteriore richiesta di ammissione nelle udienze successive alla prima (Cass. 27/02/2014, n. 4717; v. pure Cass. 26/02/2008, n. 5026, Cass. 18/06/2003, n. 9791, Cass. 12/12/1980, n. 6422).

3. Con il terzo motivo, lamentando âomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ã stato oggetto di discussione tra le parti in relazione allâart. 115 c.p.c.â, le ricorrenti deducono che âle circostanze relative allâintensitÃ della frequentazioneâ tra esse e la nonna, âal supporto morale esistente tra le stesse, alla convivenza parziale, allâaffetto reciproco, al tempo passato insieme, alle attivitÃ svolte in comuneâ, giÃ indicate nel ricorso introduttivo del primo grado e riportate nel ricorso e in parte documentalmente provate, non sarebbero mai state contestate dalla controparte e malgrado ciÃ² la Corte di merito avrebbe omesso di porre a fondamento della decisione tali fatti non contestati.

3.1. Il motivo Ã infondato, avendo le ricorrenti dedotto genericamente tale non contestazione ed avendo invece la controricorrente fondatamente rappresentato di aver contestato il difetto di prova in relazione alla voce di danno di cui si discute.

4. Lâesame dei motivi quarto e quinto, con cui si contesta la statuata inammissibilitÃ delle istanze istruttorie reiterate in appello dalle attuali ricorrenti, resta assorbito dallâaccoglimento del secondo motivo.

4. Con il sesto motivo e il settimo motivo si lamenta la ânullitÃ della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dellâart. 112 c.p.c.â, rispettivamente in relazione allâart. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver nÃ il Tribunale nÃ la Corte di merito pronunciato sulla domanda volta allâaccertamento della responsabilitÃ esclusiva nel sinistro di cui si discute in causa in capo a (*omissis*).

5.1. I motivi sesto e settimo vanno disattesi.

Ed invero, non Ã configurabile il vizio di omessa pronuncia nel caso allâesame in base al principio secondo cui una domanda sulla quale il giudice non abbia espressamente provveduto puÃ² considerarsi accolta con pronuncia implicita ove costituisca il presupposto di fatto e lâantecedente logico â giuridico necessario di altra istanza, legata alla prima da un indissolubile rapporto di dipendenza, sulla quale invece egli abbia deciso (Cass. 5/04/2005, n. 7086). Si evidenzia che, nella specie, la Corte di merito ha rigettato lâappello ritenendo infondato il motivo di gravame relativo al mancato risarcimento iure proprio subito dalle nipoti della vittima per le ragioni giÃ sopra espresse e inammissibile lâimpugnazione inerente il mancato riconoscimento del danno iure hereditatio (questione questâultima non oggetto del ricorso per cassazione allâesame) per genericitÃ e non per difetto di responsabilitÃ del

conducente dell'auto, (*omissis*), nella causazione del sinistro di cui si discute in causa, responsabilità, peraltro, espressamente ammessa anche in controricorso dalla società assicuratrice, la quale ha pure spontaneamente risarcito (*omissis*), figlia della trasportata deceduta, (*omissis*).

6. L'esame dell'ottavo motivo di ricorso, con cui si impugna la statuizione della Corte di merito in relazione alle spese di lite, resta assorbito.

7. In conclusione, il ricorso deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione e, specificamente, vanno accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, vanno rigettati i motivi terzo, sesto e settimo e dichiarati assorbiti i motivi quarto, quinto e ottavo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra espressi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, rigetta i motivi terzo, sesto e settimo e dichiara assorbiti i motivi quarto, quinto e ottavo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016

Campi meta

Massima : *In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un congiunto, la convivenza non costituisce un presupposto necessario ed esclusivo per il riconoscimento del danno subito dai nipoti a seguito della morte della nonna; pur potendo rappresentare un elemento probatorio utile, Ã" fondamentale accertare in concreto l'esistenza di un effettivo e intenso legame affettivo e di reciproca solidarietÃ , la cui lesione deve essere rigorosamente provata.*

Supporto Alla Lettura :

Danno perdita rapporto parentale

Il danno da perdita del rapporto parentale consiste nella sofferenza patita per la perdita di una persona cara avvenuta a causa di un fatto illecito. Una volta accertato il danno, occorre procedere con la sua liquidazione. Tale pregiudizio si colloca nell'area dell'art. 2059 c.c. e ristora un interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento, ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso e vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato. Il danno parentale Ã" ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integritÃ psicofisica (danno lato sensu, biologico), si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost. Tale danno puÃ² essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtÃ dei rapporti di convivenza ed alla gravitÃ delle ricadute della condotta (Cass. n. 7748/2020; Cass., sez. III, 31/01/2019, n. 2788). Il danno parentale, quale danno morale interessa due beni della vita:

- integritÃ familiare con riguardo alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari (artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 36 Cost.);
- solidarietÃ familiare con riguardo alla vita matrimoniale o al rapporto di fatto e al rapporto parentale tra genitori e figli.

Per la stima del danno non patrimoniale per la morte di un prossimo congiunto, in mancanza di criteri legali, la prassi giurisprudenziale ha concepito criteri standard per rendere omogenee e prevedibili le decisioni, tra i quali i criteri del tribunale di Milano che hanno avuto ampia diffusione e che prevedono, per ogni vincolo di parentela, una misura massima ed una minima in modo da lasciare al giudice la valutazione equitativa.